



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE ANGELIS, RUTELLI, BRUNO, CONTINI,
Cristina DE LUCA, GERMONTANI, MILANA, RUSSO, BAIIO, DIGILIO,
STRANO, MOLINARI, VALDITARA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO,
TOFANI, MUSSO, DI STEFANO, CARUSO, PALMIZIO e THALER
AUSSEHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2012

Delega al Governo per il riassetto delle strutture competenti in materia di gestione e fruizione dell’informazione geografica digitale, nonché per il più razionale utilizzo della stessa al fine dello sviluppo dei servizi connessi

ONOREVOLI SENATORI. - La digitalizzazione dell'informazione geografica ha fatto fare un enorme balzo avanti alla nostra conoscenza effettiva e potenziale del territorio, non solo in termini di quantità di dati geografici e localizzativi disponibili, ma anche in termini di qualità, disponibilità e trasferibilità e fruibilità del dato in rete. Per avere un piccolissimo esempio di ciò che si può fare, è sufficiente pensare che la maggior parte di noi, oggi, utilizza quotidianamente alcune delle più semplici applicazioni grazie alla disponibilità dell'informazione geografica digitale anche attraverso il proprio *smartphone* o l'*I-PAD*. Ma le possibilità sono enormi rispetto a questo. Soprattutto se si pensa alle potenziali applicazioni in ambito della pubblica amministrazione e del rapporto tra quest'ultima e i cittadini.

Alla tradizionale informazione geografica, anche arricchita con dati anagrafici, dati catastali, dati fisici del territorio, localizzazione delle attività economiche, la digitalizzazione aggiunge la possibilità di interoperabilità e collegamento tra i diversi tipi di informazione e di dato permettendo per esempio di associare a una specifica componente del territorio le informazioni più disparate, e di eseguire numerose e complesse operazioni che non si limitano alla localizzazione e alla illustrazione di «cosa c'è dove», ma che si estendono per esempio alla possibilità di visualizzare molteplici tipi di mappe anche tematiche su schermo digitale, di misurare in tempo reale distanze e aree, di editare, cambiare, trasformare le mappe visualizzate, di combinare insieme più tipi di mappe, di gestire proprietà e infrastrutture, di valutare un'area in relazione a diversi obiettivi e prendere decisioni in merito, di fare previsioni sul futuro, e infine di memorizzare in archivio tutte le informazioni originarie o de-

riviate dalle operazioni eseguite. Tutto quanto sopra detto si realizza oggi in modo *standard* cosicché le stesse informazioni geografiche ed altri tipi di dati provenienti dal settore pubblico e privato risultino tra loro interoperabili.

In questo senso, l'informazione geografica digitale può essere un fondamentale supporto alle Amministrazioni pubbliche nel perfezionamento degli obiettivi di *e-government*. La disponibilità di indirizzi postali digitali corretti e continuamente aggiornati di tutte le persone fisiche (edifici e abitazioni private) e delle altre entità (luoghi di culto, di spettacolo, edifici pubblici, attività produttive, eccetera) presenti sul territorio, permetterebbero all'amministrazione pubblica da un lato di erogare servizi puntuali ed efficienti ai cittadini, e dall'altro lato un'azione pubblica più efficiente ed efficace di pianificazione e di controllo. Basta pensare in questo senso alla tassazione degli immobili, agli interventi prima e dopo le calamità naturali, alla gestione delle emergenze e della sicurezza e, più in generale, al governo del territorio (pianificare le attività produttive, garantire solide basi per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile).

Ma l'uso efficace della risorsa informazione geografica digitale può divenire un importante volano per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e quindi per l'economia, come dimostrano iniziative già prese in altri Paesi sia in Europa che a livello globale. Le possibili applicazioni di questa tecnologia sono vastissime e tutte molto rilevanti. E il caso dell'azienda di trasporti è forse l'esempio più banale. Applicazioni utilissime possono riguardare per esempio i gestori di rete di distribuzione (gas, acqua, elettricità o telefono) che trattano un numero elevatissimo di contatti con i propri clienti,

e per i quali è importante potere identificare rapidamente dove è localizzata la connessione, in quale punto preciso si devono effettuare gli scavi per riparare il guasto, scegliere quale squadra di intervento inviare. Un'azienda agricola, altro esempio rilevante, può trarre vantaggi dalle mappe digitali facendo analisi dettagliate sui raccolti, o pianificando meglio l'utilizzo e la distribuzione dei fertilizzanti nonché dei prodotti. In estrema sintesi, le potenzialità sono enormi.

Esistono già eccellenti esempi di produzione e trattamento di dati geografici digitali sia nell'Amministrazione pubblica centrale (portale cartograficonazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati dell'ISTAT e degli enti cartografici dello Stato) sia negli enti locali, e in particolare in diverse regioni che hanno predisposto propri portali geografici per l'erogazione dei servizi ai cittadini, alle imprese nonché agli altri enti dell'Amministrazione pubblica. È necessario però fare ulteriori passi avanti, oltre che verso una estensione alle amministrazioni che ancora non ne fanno uso, anche nella direzione di una migliore omogeneizzazione dei dati e un coordinamento delle informazioni esistenti. Ma soprattutto bisogna procedere più speditamente nella direzione di un pieno ed efficace utilizzo di questa grande risorsa.

Il legislatore in questi ultimi anni è intervenuto sulla materia in alcuni casi in modo inappropriato e inefficiente, con una serie di provvedimenti in taluni casi non molto coerenti tra di loro. Per di più, anche dopo il doveroso recepimento della normativa europea in materia di interoperabilità della informazione geografica digitale nulla è stato ancora fatto di realmente concreto per promuovere un uso efficace ed efficiente dei dati geografici digitali. La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che, vale ricordare, istituisce la infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), tra l'altro, prevede impegni molto rilevanti

laddove prescrive la piena circolazione dei dati geografici a livello europeo e la costruzione di una infrastruttura idonea a realizzare tale obiettivo. Per cui, i dati geografici digitali riguardanti il nostro Paese, anche se provenienti da fonti diverse, dovranno rispondere a determinati *standard* omogenei per essere interoperabili e integrabili con quelli degli altri Paesi europei membri della Unione europea.

La direttiva INSPIRE è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, il quale, nella pur legittima azione di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo, purtroppo ha anche inciso negativamente e in modo improprio su una serie di strutture esistenti e già da tempo preposte allo svolgimento delle funzioni attinenti la gestione degli interventi e il trattamento dei dati e delle infrastrutture di dati geografici digitali. Si tratta di strutture che nel corso di diversi anni avevano maturato una notevole *expertise* conseguendo anche risultati notevoli, e che ora si trovano di fatto ad essere state non solo esautorate dai precedenti compiti ma anche bloccate in attesa che il nuovo assetto organizzativo e istituzionale entri «a regime».

Il nuovo assetto previsto con il recepimento della direttiva INSPIRE ha, in particolare, concentrato tutte le competenze di livello strategico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infatti, è in seno al predetto Ministero che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, istituisce la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale. Ma le naturali attribuzioni di questo Ministero non corrispondono appieno alle necessità richieste dalla gestione delle infrastrutture dedicate all'informazione geografica digitale. E ciò *in primis* perché l'informazione geografica digitale, come già si è detto in precedenza, non può essere gestita solo in funzione di esigenze di tipo ambientale. L'informazione geografica digitale è e soprattutto può significare molto di più, sia in termini come abbiamo detto di *e-go-*

vement, sia in termini di impatto sulle imprese e sull'economia.

Ecco allora che con il decreto legislativo n. 32 del 2010 si è prodotta in sostanza una sorta di commistione tra i riflessi di natura semplicemente ambientale, che pure sono rilevanti nella direttiva INSPIRE, e tutto il restante mondo delle potenzialità e delle applicazioni dell'informazione geografica digitale, che sono molto più vaste e che non possono assolutamente rientrare tutte nelle competenze di un Ministero che ha attribuzioni esclusivamente in campo ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra l'altro, non risulta che abbia ancora provveduto ad avviare concretamente le attività della già citata, consulta istituita con il recepimento della direttiva comunitaria.

Meglio sarebbe stato, invece, attribuire le diverse aree di competenza a soggetti distinti, potendo anche valorizzare in questo modo l'esperienza e i risultati conseguiti in gran parte dalle strutture preesistenti il recepimento della direttiva INSPIRE. A queste strutture, opportunamente adeguate ai nuovi compiti, si sarebbero dovute attribuire le competenze anche di livello strategico riguardanti gli interventi in tema di infrastrut-

ture per l'informazione geografica digitale. All'organismo istituito dal decreto legislativo n. 32 del 2010 si sarebbe dovuta invece attribuire una competenza, principalmente di natura consultiva, riguardante le ricadute e gli impatti sul campo ambientale degli interventi stabiliti in seno agli organismi ai quali è affidata la programmazione e la gestione strategico-operativa.

Vale per ultimo, ma non certo per la poca importanza, ricordare che una consistente parte, alcuni studiosi internazionali hanno stimato essere più del 60 per cento, dei dati che fanno parte della Agenda digitale sono di tipo geografico o posseggono il cosiddetto indirizzo geografico.

Il presente disegno di legge dà una delega al Governo per la rettifica e l'integrazione della normativa esistente al fine di conseguire gli obiettivi di una più razionale attribuzione delle competenze in materia di adeguamento, gestione e fruizione dell'informazione geografica digitale, nonché per il più razionale utilizzo della stessa informazione geografica considerata quale risorsa al fine dello sviluppo dei servizi per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'adeguamento delle infrastrutture informatiche delle amministrazioni pubbliche ad una efficace e più efficiente gestione, trattamento e fruizione dell'informazione geografica digitale, rettificando e integrando la normativa esistente, con particolare riguardo al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, che ha recepito la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (INSPIRE), e al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, tenendo altresì conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) integrare il recepimento della citata direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 includendo tra le finalità e gli ambiti di applicazione della normativa anche obiettivi diversi da quelli relativi alla politica ambientale, inserendovi un più generale riferimento al governo del territorio e allo sviluppo sostenibile, alla programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi sulle reti infrastrutturali e alla gestione di esercizio delle medesime reti, e anche in vista di un utilizzo più esteso dell'infrastruttura europea per l'informazione territoriale da parte della pubblica amministrazione nell'ambito della strategia di *e-government* per l'erogazione di servizi più efficienti ai cittadini, e da parte delle imprese per finalità di carattere economico e imprenditoriale;

b) modificare l'assetto delle competenze sull'attuazione della citata direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), in materia di cartografia di-

gitale e di infrastruttura per l'informazione territoriale nel senso di seguito indicato:

1) attribuzione delle funzioni di individuazione e programmazione degli interventi relativi all'attuazione della direttiva di cui alla lettera *a*) e alla realizzazione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale ad un tavolo tecnico permanente, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in seno all'Ente per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA), al quale prendono parte un numero massimo di quindici esperti di comprovata esperienza in materia di gestione dei dati territoriali, di informazione geografica digitale e di servizi in rete, nonché un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa;

2) attribuzione alla Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, esclusivamente delle competenze in materia di vigilanza sui risvolti in campo ambientale che derivano dall'esercizio delle competenze di cui al numero 1);

c) provvedere al riassetto organizzativo della DigitPA istituendo al proprio interno una struttura di segreteria tecnica dotata delle competenze adeguate per supportare le attività del tavolo tecnico di cui alla lettera *b*), numero 1), e alla quale dovrà altresì essere affidato il compito di coordinamento tra il predetto tavolo tecnico e le analoghe strutture esistenti a livello territoriale in particolare presso le singole regioni e province autonome.

